



Maria Borrello

(professoressa associata di Filosofia del diritto nell'Università degli studi di
Torino, Dipartimento di Giurisprudenza)

Non arrendersi all'ovvio.

**Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della
Corte costituzionale n. 131 del 2022 sull'attribuzione del cognome¹**

Resist the obvious.

*Some considerations on gender stereotypes following the sentence of the Italian
Constitutional Court, n. 131 of 2022, on the attribution of the surname¹*

ABSTRACT: The aim of this contribution is to examine the gender inequalities issues, particularly those of women, within the linguistic perspective. In particular, it highlights the discriminating capacity of stereotypes and discusses their performative dimension. Nowadays, despite several recommendations to reduce the gender gap, women continue to be marginalised in a still strong masculine culture, also through discursive practices. So, commonplaces, thanks to their simplicity and immediacy, reinforce an order of power relations between genders that place women in a position of subordination. In order to subvert this situation and reach an equal condition, the law also appears useful. The last sentence issued by the Italian Constitutional Court, on the attribution of surname to children, offers a good example in this sense. The path still appears long and uncertain, but highlighting stereotypes distortions can contribute to achieving an equal democracy which finds in inclusiveness an indispensable basis for an authentically democratic condition of life, that encourages the emergence and spread of a way of being more open, and also more ethical, a way of being *of the future and for the future*.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Stereotipi e luoghi comuni - 3. Stereotipi e linguaggio di genere - 4. Contro un automatismo discriminante: la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 - 5. Non arrendersi all'ovvio.

1 - Considerazioni introduttive

“Dopo quasi vent'anni di analisi femministe, di lotte di emancipazione e di liberazione che hanno indubbiamente inciso sull'assetto sociale e politico e hanno influito sulla psicologia delle persone, il linguaggio della stampa e la

¹ Contributo sottoposto a valutazione - Article submitted to a double-blind revue.



lingua quotidiana non si sono sfortunatamente adeguate ai cambiamenti avvenuti”².

Con queste parole si concludeva l’analisi svolta nel 1986 sul tema del sessismo nella lingua italiana, condotta dal gruppo di ricerca diretto da Alma Sabatini. A distanza di più di trent’anni da quella ricerca, queste stesse parole possono validamente (e amaramente) essere riproposte per descrivere la condizione attuale. Esiste e persiste un divario ancora assai marcato tra le rappresentazioni dei generi: un divario che offre spazio e costituisce l’abisso in cui si annidano le più svariate forme di violenza, dalle più eclatanti come quelle fisiche, alle più subdole come quelle psicologiche e “linguistiche”.

Le questioni che la riflessione sul genere solleva si frangono su una pluralità vasta ed eterogena, che ne rivela la complessità; si tratta, in effetti, di un tema certamente assai ampio, i cui profili di analisi sono disparati ma sovente interconnessi, sebbene ogni prospettiva manifesti la sua specificità³. In queste pagine, la prospettiva privilegiata sarà quella semantico-linguistica e, in particolare, l’attenzione sarà posta sull’incidenza discriminante delle forme stereotipate nella rappresentazione della relazione tra i generi. Sebbene infatti si possa ammettere che sul percorso verso la parità di genere molto sia stato già fatto, non si può non rilevare come la rappresentazione della donna e del femminile siano ancora intrappolate in pratiche discorsive negativamente connotanti, in luoghi comuni e stereotipi riduttivi, sminuenti e penalizzanti⁴. Dalla pubblicazione della *Declarations des droits de la femme et de la citoyenne* del 1791 a opera di Olympe de Gouges, in cui si rintraccia l’afflato nella lotta per la difesa dei diritti delle donne e la realizzazione di un “universalismo inclusivo anche delle donne”⁵, a oggi, il divario tra

² **A. SABATINI**, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale delle informazioni della editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1987, p. 89 (nostro il corsivo).

³ In particolare, sulla specificità dell’approccio giuridico in tema di femminismo, si veda TH. CASADEI, (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015.

⁴ Questa condizione costituisce il *focus* della ricerca diretta da Alma Sabatini che, oltre a rilevare “abiti culturali” e usi linguistici discriminanti, propone indicazioni e suggerimenti per adeguare la lingua ai cambiamenti già realizzati nella società. Cfr. **A. SABATINI**, *Il sessismo*, cit., p. 15.

⁵ Così **A. LOCHE**, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Mucchi Editore, Modena, 2021, p. 32.



normatività ed effettività del principio di uguaglianza continua a essere abissale⁶.

La riflessione sugli stereotipi di genere che si propone in queste pagine intende indagare, di questo abisso, i profili forse meno eclatanti, ma certamente ugualmente determinanti. L'obiettivo è di definire i contorni degli stereotipi, disvelare i meccanismi con i quali operano e valutarne le implicature, al fine di sensibilizzare alla loro esistenza e auspicabilmente mettere in atto le necessarie e opportune variazioni che ne consentano il superamento.

L'idea posta alla base dei ragionamenti sviluppati investe la capacità del linguaggio di determinare la realtà, una determinazione che si rivela affatto neutra⁷. Per quanto ormai generalmente riconosciuto, non appare affatto superfluo ribadire e sottolineare il ruolo decisivo e determinante che il linguaggio svolge nella modalità pratica di organizzare la relazionalità: come affermato da Butler, infatti "language is not an exterior medium"⁸. Si tratta, pertanto, di riconoscere l'impossibile neutralità delle pratiche discorsive e delle forme linguistiche utilizzate; in altri termini, si propone di riconoscere la capacità creativa del linguaggio e di intrattenersi e sondare la sua dimensione performativa⁹, nella convinzione che il proprio della dimensione linguistica sia rintracciabile nella sua capacità trasformativa¹⁰.

Riconoscere il valore connotativo - e non puramente denotativo - consente allora di affrontare e considerare il nesso inscindibile tra linguaggio e identità. Se il linguaggio crea il mondo che abitiamo¹¹, esso allora crea e determina altresì quel "noi" che lo abita¹². La definizione

⁶ **L. FERRAJOLI**, *La questione dell'uguaglianza di genere tra normatività e ineffettività*, in *Notizie di Politeia*, 143, 2021, p. 34.

⁷ Sull'impossibile neutralità della lingua, si veda, in particolare, **L. IRIGARAY**, *Parler n'est jamais neutre*, Les Editions de Minuit, Paris, 1985.

⁸ **J. BUTLER**, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York and London, 1990, p. 196.

⁹ La dimensione performativa del linguaggio, rilevata da John Austin, costituisce uno degli aspetti su cui si concentra l'analisi sulle discriminazioni di genere condotta da Judith Butler. Si rimanda in tal senso a **J. BUTLER**, *Excitable speech. A Politics of the Performative*, Routledge, New York, 1997.

¹⁰ **M. FOUCAULT**, *La volontà di sapere: storia della sessualità, I*, Feltrinelli, Milano, 1978.

¹¹ La riflessione heideggeriana consacra un ampio spazio al tema del linguaggio; ivi, si rimanda a **M. HEIDEGGER**, *Costruire, abitare, pensare*, in **ID.**, *Saggi e discorsi*, a cura di G. VATTIMO, Mursia, Milano, (1952) 1991.

¹² Sulle modalità della costruzione identitaria si veda, tra altri, **F. REMOTTI**, *Contro*



identitaria si gioca dunque sul piano semantico delle definizioni linguistiche a cui ricorriamo nel nostro reciproco porci in relazione; tuttavia, non di rado si riscontra un divario tra quanto cade e rientra nella formulazione linguistica e quanto pertiene e caratterizza la dimensione della realtà. Non sempre, in altri termini, il linguaggio riflette, come un'immagine speculare, la porzione di realtà sulla quale incombe ed è in questo senso fondamentale sorvegliare le formulazioni che esplicitamente, o più sovente implicitamente, disegnano e stabiliscono i termini, il campo di azione, entro il quale prende vita la relazionalità intersoggettiva. Ed è ovviamente con riferimento alle formulazioni implicite che rivela la sua pertinenza l'attenzione rivolta agli stereotipi.

Gli stereotipi rappresentano immaginari collettivi che contaminano la percezione di ciò che è davanti a noi e, sovente, ne cancellano od oscurano parti essenziali. E nell'ombra è spesso la donna a essere risospinta o, più propriamente, condannata. Nel campo della relazione tra i generi il ricorso a stereotipizzazioni e luoghi comuni è dunque massiccio e pervasivo; la funzionalità semplificante agevola il loro perdurare e li rende difficilmente sormontabili. Tuttavia, uno sguardo più attento su questi luoghi comuni consente di intravedere uno spiraglio per il loro superamento; è, del resto, secondo la lezione di Michel Foucault, il simbolico stesso a produrre la possibilità delle sue sovversioni; in questo senso, allora, il *luogo comune* apre alla possibilità di una sua ridefinizione e, da luogo escludente e discriminante, può rivelare il suo tratto includente e accogliente del luogo *in comune*¹³. Un passaggio, questo, indubbiamente faticoso e, pertanto, non necessariamente spontaneo.

Il diritto gioca, in questo senso, un ruolo fondamentale: non già perché il cambiamento auspicato possa realizzarsi in via esclusivamente normativa; ma perché il diritto, che pure non è esente da contaminazioni stereotipizzate¹⁴, può sollecitare pratiche discorsive, intervenire e accelerare processi che sono già in atto e avviarne di nuovi; può, cioè, contribuire a quell'adeguamento della rappresentazione linguistica alla

l'identità, Laterza, Roma-Bari, 1996.

¹³ La battaglia contro stereotipi e luoghi comuni, quando diviene pubblicamente condivisa, determina l'insorgere di comunità più coese; la lotta contro le discriminazioni, determinate dalle forme stereotipate, identifica, infatti, uno *spazio comune* di discussione in cui diviene possibile non solo sensibilizzare la collettività su certi temi, ma soprattutto orientarne la reinterpretazione.

¹⁴ In questo senso, si veda **Th. CASADEI**, *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Roma, 2017.



realtà, consentendo così di dismettere il riferimento a concezioni anacronistiche e pregiudizievoli. Come è stato messo in evidenza, infatti:

“Sono moltissimi i passaggi verso l’uguaglianza e l’autodeterminazione femminile che il diritto ha sancito, sostenuto e talvolta anche anticipato, appoggiando posizioni minoritarie e facendo scelte tra opzioni politico-sociali conflittuali”¹⁵.

Si scrive in questo senso il recente intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza sulla attribuzione del cognome ai figli e alle figlie, ha fornito un impulso importante nel sensibilizzare l’attenzione sulla ancora resistente struttura rappresentativa patriarcale, fornendo un apprezzabile contributo per il suo superamento. I richiami a un adeguamento alla realtà rintracciabili nella sentenza sollecitano quindi i cittadini, ed espressamente il legislatore¹⁶, ad assumere una modalità che sia fattivamente inclusiva e non escludente, senza indugiare ulteriormente nel mantenere in essere e difendere concezioni che il dato reale ha già ampiamente superato.

La precisazione che occorre nuovamente ribadire è che non sia comunque possibile sensatamente aspettarsi che un cambiamento culturale possa, in via esclusiva, essere realizzato coercitivamente: la rilevanza di questa sentenza non risiede nella pretesa che si possa per legge abolire ciò che, nel bene e nel male, innerva la cultura; la sua rilevanza rinvia piuttosto al conclamarsi, in sede giudiziale, di un’istanza che appare non più procrastinabile e che chiede, secondo la celebre formulazione dworkiniana, di *essere presa sul serio*. Questa sentenza, al di là del suo campo di applicazione, rispetto al quale ha comunque determinato un effetto definito “storico”, costituisce un esempio importante della capacità di dischiudere nuove vie, di ampliare orizzonti di senso e realizzare cambiamenti, propria del diritto e dunque propria dell’umano.

Si tratta, come è ovvio, di un percorso che è essenzialmente instabile e incerto e purtuttavia, necessario. Sollevare il problema degli stereotipi, saggiarne i limiti ed evidenziarne le storture, può contribuire

¹⁵ A. FACCHI, O. GIOLO, *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, il Mulino, Bologna, 2020, p. 85.

¹⁶ Non si può omettere di rilevare come l’uso della forma del maschile *non marcato* sia così radicato da non essere evitabile nemmeno allorquando si discuta proprio della sua insufficienza, della sua riduttività rappresentativa e del suo potere discriminante. Una buona rappresentazione di questa presenza capillare la si rintraccia nel già citato testo di Alma Sabatini, in particolare nella parte delle “*Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*”, che parte proprio dal censurare il maschile neutro non marcato (A. SABATINI, *Il sessismo*, cit., pp. 105-123).



infatti a realizzare una democrazia paritaria, vale a dire un “progetto imperniato su una diversa idea di uguaglianza”¹⁷, che si traduce in una “democrazia del comprendere”¹⁸: una democrazia che rintraccia cioè nell’inclusività una base irrinunciabile, una condizione di vita autenticamente democratica, in costante tensione con i problemi presenti e le aspettative future. Scandagliare i nostri pregiudizi, gli stereotipi e i luoghi comuni di cui quotidianamente ci avvaliamo e che “colorano” le nostre interazioni, dentro e fuori i recinti della giustizia, permette di volgere dunque lo sguardo al futuro.

2 - Stereotipi e luoghi comuni

Tra le molteplici modalità espressive tramite cui si realizza la relazionalità, uno spazio non irrilevante è occupato da tutte quelle rappresentazioni condivise e ricorrenti che costellano la cultura di una certa comunità. Vi sono infatti immagini, incastonate in un lessico semplice e comprensibile, in frasi fatte, il cui utilizzo meccanico e ampiamente diffuso ne cementa il senso, che viene dunque accettato acriticamente¹⁹. Sono, queste, le forme stereotipate del sapere, che partecipano e costituiscono un aspetto importante, sebbene problematico - come si avrà modo di argomentare nelle pagine che seguono -, del patrimonio culturale di una certa comunità. Lo stereotipo identifica un terreno condiviso, che puntella, influenza e soprattutto cristallizza la comprensione del reale.

Del resto, già Aristotele, nell’*Etica Nicomachea*, riconosceva, in ordine alla conoscenza, il valore fondamentale di un *terreno comune*: gli *endoxa* costituivano infatti le premesse condivise da tutti - o dalla maggioranza, o dagli esperti, o dalla maggioranza degli esperti - a partire dalle quali diveniva possibile sviluppare le argomentazioni e sviluppare la riflessione²⁰; in particolare, in quanto corrispondenti a una formulazione largamente condivisa, gli *endoxa* venivano considerati espressione di verità, definita in termini di verosimiglianza²¹: “*Affermiamo che ciò che pare*

¹⁷ Si esprime così Th. CASADEI, *Diritto e (dis)parità*, cit., p. 22.

¹⁸ T. DE MAURO, *Introduzione*, in P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet, Torino, 2002, p. XIII.

¹⁹ Vedi O. CASTELLANI POLIDORI, *La lingua di plastica: vezzi e malvezzi dell’italiano contemporaneo*, Morano, Napoli, 1995.

²⁰ ARISTOTELE, *Topici* I, 100b.

²¹ Occorre tuttavia precisare che, nella filosofia aristotelica, il concetto di verosimile



vero a tutti, lo è, e chi distrugge questa fiducia non dirà affatto cose più degne di fede"²². La convergenza su determinati assunti implicava una capacità veritativa determinata da un elevato grado di probabilità, tanto da non necessitare di ulteriori fondamenti; si trattava pertanto di riconoscere, senza ulteriori mediazioni, la validità di quelle acquisizioni e, con esse, l'idea che il piano comunicativo necessitasse di premesse indiscusse e indiscutibili.

Ora, vi è certamente uno scarto tra gli *endoxa*, così come definiti da Aristotele, e gli stereotipi, oggetto di analisi in queste pagine, per cui non si intende affatto procedere a una loro assimilazione, quanto piuttosto rilevarne la contiguità.

Gli stereotipi, sia che scaturiscano dall'immaginario popolare o da ambienti intellettuali²³, sostanziano infatti concrezioni frasali che trovano il loro fondamento nell'ampia diffusione, sulla base della quale assurgono a un piano di incontestabilità; sottendono cioè l'idea che "è così, e non altrimenti" e, in questa esclusione di altre possibilità, rintracciano lo statuto della loro veridicità. Come l'*endoxon*, lo stereotipo è quindi espressione di verità ma, nella variazione semantica che questo termine è venuto ad assumere nel linguaggio ordinario, si rileva una differenza rispetto alle modalità operative e identificative degli *endoxa* richiamati da Aristotele: è infatti il fatto, il puro fatto, della ripetizione, vale a dire il tramandarsi continuato nello spazio e nel tempo, a costituire la cauzione della legittimità di una formulazione stereotipata e a determinare quindi il suo valore di verità²⁴.

Se si considera la definizione, ad esempio come riportata dal dizionario Treccani, lo stereotipo identifica, come forma linguistica, una

(*eikos*) deve essere inteso, letteralmente, come simile al vero, in quanto altamente probabile, ossia *ciò che si sa accadere o non accadere, essere o non essere, per lo più*. Indica cioè una vicinanza, e non già una contraffazione, falsificazione del vero. Cfr. E. BERTI, *I diritti umani come endoxa*, in *Il contributo della dialettica antica alla cultura europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2003.

²² ARISTOTELE, X, 117, 3a: 407; nostro il corsivo.

²³ T. TENTORI, *Il pregiudizio sociale*, Studium, Roma, 1989, p. 186.

²⁴ La meccanicità della assunzione di stereotipi pone in effetti in secondo piano la dimensione del consenso: in particolare, con riferimento agli stereotipi di genere, e il relativo carico discriminante, è stato infatti notato come essi siano veicolati anche da chi non concorda con il valore semantico da questi espresso, a causa di un processo (inconscio) di *internalizzazione*. Sono molte le riflessioni che evidenziano questo aspetto: si rimanda, emblematicamente tra tutte, a J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, a cura di C. WEBER, traduzione italiana di E. BONINI, C. SCARAMUZZI, Meltemi, Roma, 2005 (1997).



“locuzione o espressione fissatasi in una determinata forma e ripetuta quindi meccanicamente”, cui corrisponde, in psicologia: “qualsiasi opinione rigidamente precostituita e generalizzata, cioè non acquisita sulla base di un'esperienza diretta e che prescinde dalla valutazione dei singoli casi, su persone o gruppi sociali”. Si tratta dunque di forme caratterizzate da un alto grado di rigidità e generalità, che hanno il pregio di semplificare la ricerca del senso, rendendolo immediatamente accessibile, senza incertezze o ambiguità. Sembra, anzi, che lo stereotipo trovi proprio in questa tempestività la ragione principale della sua diffusione e della sua persistenza. Gli stereotipi costituiscono così una sorta di grammatica di senso comune, che disciplina e formalizza alcuni aspetti culturali specifici del patrimonio di una determinata comunità, ipostatizzandone il senso; offrono infatti un contenuto di senso preconfezionato, che può essere recepito acriticamente, sollevando dal compito di elaborazione di un pensiero proprio e supplendo alla limitatezza delle abilità oratorie dei parlanti, grazie a una formulazione semplice e facilmente riconoscibile.

Il ricorso a formulazioni stereotipiche accompagna da sempre l'elaborazione di contenuti di senso e, proprio per questa capacità semplificatoria di cui sono dotati, non sorprende che anche oggi la nostra cultura ne sia intensamente intrisa. Viviamo infatti in società complesse, liquide, interconnesse, globalizzate²⁵: e la scansione di questa aggettivazione, pur nella varianza delle significazioni, esprime in modo alquanto univoco la dimensione di incertezza che attraversa i nostri tempi²⁶. Di fronte a questa incertezza, epistemologica e gnoseologica, allora, le forme stereotipizzate del sapere garantiscono una stabilità cognitiva, fornendo codici che semplificano le scelte, operate nel quotidiano, all'interno di una condizione esistenziale improntata al mutamento²⁷; non serve esercitare il pensiero, non occorre giustificare: la

²⁵ La qualificazione della società come “liquida” è stata formulata da **Z. BAUMANN**, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2006. Per una riflessione sul fenomeno della globalizzazione e sulle sue implicazioni in tema di giustizia, si rimanda a **A. SEN**, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano, 2010.

²⁶ In questo senso, **Z. BAUMANN**, *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna, 2014.

²⁷ Rispetto alla complessità che contraddistingue i nostri tempi, appare utile ricordare l'analisi svolta da Adorno, nella quale egli ha sottolineato come l'attività del pensiero non possa che svolgersi attraverso la concettualizzazione; tuttavia, l'oggetto che essa investe risulta sempre eccedente, per cui qualsiasi sintesi concettuale non potrà che cogliere una parte limitata della realtà più complessa in cui siamo calati. Cfr. **ADORNO**, *Dialettica negativa*, traduzione italiana di P. LAURO, Einaudi, Torino, 2004 (1966). Tra le altre, le forme stereotipate tentano di colmare questo deficit, che rimane tuttavia insuperabile.



forza degli stereotipi, in breve, risiede in questo senso auto-evidente e indiscutibile. Sembrano così costituire un porto franco, una dimora sicura, dunque uno *spazio protetto* che custodisce, preserva e vivifica il legame ancestrale che fonda e spiega il nostro vivere in comune. Difficile quindi immaginare di rinunciare al potere semplificante e rassicurante di queste pratiche, sebbene esse manifestino rilevanti problematicità.

La riduzione della complessità, cui gli stereotipi provvedono, genera infatti una ulteriore riduzione, tramite categorie interpretativo-cognitive tradizionali, *routinarie*, che non di rado si allontana dal dato di realtà. Vi è una pretesa di universalità in ogni stereotipo che inficia la possibilità di leggere la realtà, cogliendone sfumature e contraddizioni; come in ogni generalizzazione, infatti, le differenze si dissipano a vantaggio di una (costruita) omogeneità e di una ricostruzione fortemente “decontestualizzante”²⁸. E per questa ricostruzione può allora valere quanto predicato delle rappresentazioni sociali da Teresa Grande, per cui “una volta fissate, ci fanno dimenticare che esse sono la nostra opera”²⁹.

Lo stereotipo opera attraverso una sintetizzazione che chiude la questione del senso, ne ipostatizza il contenuto, sottraendolo per questa via alla possibilità di essere messo in relazione dialogica con la dimensione del reale. Così gli stereotipi *fluttuano* nella dimensione della conoscenza e, sebbene non siano sempre (o quasi mai) radicati nella realtà, sono però capaci di determinare il senso, di stabilire e ordinare la relazionalità stessa. Svolgono dunque un compito affatto irrilevante e, piuttosto, dispositivo: ordinano, in effetti, l’orizzonte di senso entro il quale collocare i rapporti interumani, le relazioni. Essi infatti operano secondo una modalità che, grazie a una spiccata vivacità rappresentativa, vede prevalere la connotazione sulla denotazione: offrono una chiave, un *passe-partout*, per entrare nel dibattito pubblico ma, come rilevato brillantemente da Umberto Eco, *nel ripetersi generano pensiero*³⁰. Pur nella ripetizione, si rilevano sfumature semantiche che interrompono in qualche modo quel *continuum* riproduttivo di formule statiche, standardizzate.

Si evidenzia allora una capacità generativa, che mette in discussione il carattere monolitico, la pretesa di porsi in quanto “dato” diacronicamente e sincronicamente impermeabile, cui finora è stato fatto

²⁸ P. PANNIA, *Quando la cultura entra nell’aula giudiziaria: uno studio sulle argomentazioni dei giudici*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2016, p. 150.

²⁹ T. GRANDE, *Che cosa sono le rappresentazioni sociali*, Carocci, Roma, 2005, p. 68.

³⁰ U. ECO, *La lingua degli italiani trent’anni dopo*, in F. LO PIPARO e G. RUFFINO (a cura di), *Gli italiani e la lingua*, Sellerio, Palermo, 2005, p. 34.



riferimento; da dato fisso e persistente, lo stereotipo si rivela processo di costruzione e implementazione di determinati valori. Tale “evoluzione” del loro significato diventa manifesta soprattutto riguardo all’apparire della connotazione negativa che nel linguaggio ordinario è tendenzialmente loro attribuita³¹.

La funzione costruttiva-negativa degli stereotipi si rintraccia ugualmente anche nei diversi lessemi correlati e diviene ancor più evidente laddove si consideri in particolare l’espressione, equivalente al termine “stereotipo”, *luogo comune*. Soffermare l’analisi su questa espressione consente allora di mostrare un tratto, condiviso da tutte queste forme linguistiche, che ne esplicita la valenza negativa. Questa espressione metaforica indica infatti, come indicato nel dizionario Treccani, “un’affermazione comunemente accettata, un’opinione frequentemente abusata”; il riferimento all’abuso proietta immediatamente il luogo comune entro una rappresentazione contenutisticamente svalutante. La tempestività diviene distanza: il *luogo*, metaforicamente evocato, da *comune*, nel senso di collettivamente condiviso, diviene inospitale, respingente.

Sembra allora utile una breve digressione, per chiarire i termini di questa connotazione semantica. Il *luogo comune* indica metaforicamente uno spazio condiviso, traduce l’idea dell’incontro, della condivisione: evoca un campo aperto entro il quale chiunque può parimenti accedere; rinvia alla dimensione dell’apertura³², nel senso che dispone una relazionalità aperta e, pertanto, sembrerebbe non connotarsi assiologicamente³³. Secondo questa prima accezione, esso è il luogo *di tutti*. Tuttavia, come rilevato da Roberto Esposito, il termine *comune* non indica semplicemente qualcosa che appartiene a tutti; esso rinvia piuttosto a “ciò che non è proprio, né appropriabile da parte di nessuno, che è di tutti o quantomeno di molti - e dunque che non si rapporta allo stesso, ma

³¹ R. AMOSSY, A. HERSCHBER PIERROT, *Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société*, Edition Natan, Paris, 1997.

³² M. BORRELLO, *La città inclusiva*, in M. BORRELLO (a cura di), *Itinerari urbani. Riflessioni interdisciplinari tra sicurezza e inclusività*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 185.

³³ La dimensione dell’apertura implica una capacità polisemantica che dunque include anche la possibilità di una rivisitazione in termini assiologicamente opposti. Si rintraccia infatti, in particolare rispetto agli stereotipi di genere, una sempre più diffusa contro-narrazione, tesa a disinnescare - e propriamente invertire - l’ordine disposto dalle stereotipizzazioni. Su questo aspetto si veda oltre.



all'altro"³⁴. Il riferimento alla relazione costituisce indubbiamente il tratto caratterizzante del lemma; ma questa relazione si innesta su una necessaria differenza: tra chi accede e chi rimane fuori da questo spazio, comunque inappropriabile; così, il *comune*, sfuggendo alla riduzione propria dell'appropriazione - aperta, disponibile per tutti - manifesta il suo carattere potenzialmente escludente rispetto all'altro: in termini più semplici, non siamo noi ad appropriarci di questo luogo, ma è esso che *ci dispone*, che cioè dispone il nostro rapportarci, determina le nostre relazioni. Determina infatti una relazionalità che si realizza entro uno spazio *chiuso* e, pertanto, esso indica e dispone un insieme: l'appartenenza iscrive una distinzione interno/esterno, manifestando così la sua capacità escludente. Può allora essere compresa in questi termini la connotazione negativa cui sono riportati i *luoghi comuni*, che si riverbera su tutte le altre espressioni equivalenti: da *topoi*, capaci di semplificare e arricchire, colorando la costruzione retorica, essi rivelano il loro valore negativo, il ruolo potenzialmente e fattivamente squalificante, in quanto escludente.

La portata escludente, o più propriamente discriminante, dei luoghi comuni e delle forme stereotipate, si manifesta massimamente relativamente alle questioni di genere. La rappresentazione, generalmente condivisa, del femminile e del ruolo della donna all'interno della società sopporta da sempre questa modalità riduttiva e fortemente svalutante. Come rileva Eva Cantarella:

“L'idea che le donne fossero individui appartenenti a una categoria non solo diversa ma inferiore a quella dei maschi, e di conseguenza dovessero godere di minori diritti di questi e dovessero dipendere da questi, nacque infatti in Grecia, dove venne formulata, per la prima volta, in un celebre mito: quello di Pandora. [...] nel raccontare la storia di Pandora, Esiodo dice che da lei discende *il genere maledetto, la tribù delle donne*”³⁵.

Senza soluzione di continuità, questa modalità disprezzante persiste anche ai giorni nostri ed evidenzia come i luoghi comuni e gli stereotipi operino come vere e proprie categorie valutative capaci di produrre conseguenze rilevanti nel mondo reale delle relazioni. Infatti, l'influenza degli stereotipi entro la rappresentazione dei generi è dirompente: espressione di una cultura manifestamente patriarcale, essi intervengono nella realtà

³⁴ R. ESPOSITO, *Termini della politica. Comunità, immunità, biopolitica*, Mimesis, Milano, 2008, p. 116.

³⁵ E. CANTARELLA, *Le discriminazioni di genere: alla ricerca delle origini*, in *Notizie di Politeia*, 2021, 143, pp. 9-12.



sostenendo un ordine gerarchico che colloca le donne - pressoché in ogni tempo e spazio - in una condizione di subalternità rispetto all'uomo. Ostacolano, frenano, dirottano quel percorso, ancora lungi dall'essere compiuto, che conduce - dovrebbe condurci - dalla eguaglianza formale alla sua realizzazione sostanziale³⁶. Risulta allora particolarmente utile e necessario intrattenersi su questa dimensione performativa.

3 - Stereotipi e linguaggio di genere

Il campo di riflessione relativo al linguaggio di genere è estremamente ampio e si sviluppa secondo prospettive di ricerca assai diversificate³⁷: animate da tale consapevolezza, le considerazioni qui proposte intendono limitarsi a esplorare quella che appare costituire una costante premessa, vale a dire l'impossibilità della neutralità³⁸. Si rileva infatti come non solo la lingua non sia neutra né neutrale, ma soprattutto come sia propriamente attraverso di essa che si crei, si determini il mondo che abitiamo³⁹: la capacità generativa del linguaggio rivela la sua dimensione "vitale"⁴⁰, capace tanto di riflettere la società quanto di costruirla: la lingua vive e si trasforma nel tempo ma, al contempo, gli usi che ne facciamo, le pratiche discorsive che assumiamo, determinano l'orizzonte di senso, aprono o chiudono lo spettro di possibilità delle azioni⁴¹; emblematicamente Robin Lakoff rimarca in tal senso: "Languages uses us as much as we use language"⁴².

³⁶ Sul punto, si veda, tra altri, **M. NUSSBAUM**, *Diventare persone*, traduzione italiana di W. MAFEZZONI, il Mulino, Bologna, 2011.

³⁷ Si tratta di un tema centrale per la riflessione della seconda metà del secolo scorso che ha ritrovato nel dibattito attuale una nuova vitalità. Tra le più recenti elaborazioni si rinvia, tra molte, a **V. GHENO**, *Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole*, Effequ, Firenze, 2021.

³⁸ **L. IRIGARAY**, *Parler n'est jamais neutre*, cit.

³⁹ **A. SABATINI**, *Il sessismo*, cit., p. 36.

⁴⁰ Su questa qualificazione, si rimanda al discorso pronunciato da Toni Morrison, in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura. **T. MORRISON**, *The Nobel Lecture in Literature*, 1993 (Kindle Version).

⁴¹ **J. BUTLER**, *La vita psichica del potere*, cit, p. 8.

⁴² **R. LAKOFF**, *Language and women's place*, in *Language and Society*, 1973, vol. 2, n.1, p. 45.



Questa modalità attiva, riconducibile alla dimensione performativa degli atti linguistici elaborata da John Austin⁴³, consente al linguaggio non solo di stabilire la posizione degli oggetti, ma di regolare e normalizzare gli oggetti attraverso tale posizionamento⁴⁴. Tale funzione dispositiva risulta particolarmente pervasiva in quanto costituisce la via primaria per la costruzione sociale della realtà; attraverso il linguaggio si determinano infatti le condizioni in base alle quali i soggetti sono identificati, realizzando dunque quella che in termini foucaultiani si definisce come “produzione discorsiva della soggettività”⁴⁵: in altri termini, la lingua “ci” parla e nel farlo, ci costituisce come soggetti, identificando altresì l’ordine delle relazioni che intratteniamo.

Il linguaggio infatti non si limita a replicare la realtà, a fornirne un riflesso, ma produce una certa visione di essa e, fissandosi in certe forme e modalità, condiziona e guida lo sguardo stesso che coglie la realtà; in questo senso, il linguaggio non è mai neutro, ma piuttosto intriso di valori ideologici - o, perlomeno, emblematici - e pertanto la costruzione dei soggetti e delle relazioni si struttura secondo precise gerarchie, entro le quali rientra ovviamente anche la rappresentazione dei generi.

Così, la produzione discorsiva delle identità aderisce a una distinzione grammaticale tra maschile e femminile⁴⁶ e da questa disparità strutturale si determina una differenziazione a livello semantico. Tuttavia, se da una parte la dicotomia maschile/femminile, propria della lingua, domina la visione del mondo e ordina gli orizzonti di senso dei soggetti parlanti, dall’altra occorre riconoscere che essa non dispone e indica due spazi equivalenti, cui riconoscere il medesimo valore: tale dicotomia infatti si traduce in una modalità oppositiva per la quale quasi tutto ciò che è

⁴³ Il riferimento è, in particolare, al testo di J. AUSTIN, *How to do things with words*, Harvard University Press, Cambridge Mass., (1962), second edition, 1975.

⁴⁴ J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, cit., p. 138.

⁴⁵ In tal senso, M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, cit.

⁴⁶ Occorre precisare che il genere grammaticale non coincide con il sesso; non si intende pertanto procedere confondendo i piani, che restano invece riferibili a dimensioni diverse [si veda M. GROSSMANN, F. RAINER (a cura di), *La formazione delle parole in italiano*, Niemeyer, Tübingen, 2004; in particolare, sulla *mozione*, pp. 218-227]. Tuttavia, a partire da quella che è una generale congruenza, per cui parole di genere maschile si riferiscono a persone di sesso maschile e che lo stesso accada per il femminile, diviene possibile rilevare come ciò determini rappresentazioni - inconsce e automatiche - che da un piano puramente denotativo si posizionano su quello connotativo. Jakobson, a partire da una prospettiva per la quale il linguaggio in generale esige l’attuazione di un processo di “ricodificazione”, definiva tale dimensione metalinguistica come il “simbolismo dei generi” (1963).



riconducibile al femminile si connota in termini valutativi negativi; pertanto, la sessualizzazione del linguaggio opera attivamente - e problematicamente - nelle rappresentazioni della relazione, essendo orientata, in modo preponderante, a una svalutazione del femminile⁴⁷. La dissimmetria del linguaggio corrisponde e fattivamente determina una relazione gerarchica tra i generi nella quale, in maniera costante, la donna (il genere femminile) occupa una posizione di subalternità rispetto all'uomo (il genere maschile), rivelando così il carattere androcentrico del linguaggio.

Del resto, è sufficiente considerare gli stessi termini "uomo" e "donna"⁴⁸: non si tratta di termini equivalenti, atti a indicare una parte della popolazione, specificamente caratterizzata; bensì, si tratta di termini propriamente oppositivi e affatto simmetrici sia

«per quanto riguarda il valore e l'ampiezza di significato, sia per i presupposti mentali e gli schemi culturali che li sottendono, sia per la doppia valenza semantica di "uomo" ("donna" è sempre marcato) che [...] rende i contorni di quest'ultimo molto più ampi e sfumati»⁴⁹.

È a misura d'uomo il mondo che abitiamo: quale che sia il campo della conoscenza che si voglia considerare, le narrazioni, i discorsi sono sempre declinati al maschile-neutro e, in questa pretesa e falsa neutralità che riconduciamo al maschile, si realizza tacitamente la cancellazione, il nascondimento del femminile.

"L'uomo come animale dotato di linguaggio, come animale razionale, ha sempre rappresentato il solo soggetto possibile del discorso, l'unico soggetto possibile. E la *sua* lingua appare come lo stesso universale [...] Una legge, perpetuamente misconosciuta, prescrive tutte le realizzazioni della lingua, ogni produzione di discorso, ogni costituzione di lingua, secondo le esigenze di *una* prospettiva, di un

⁴⁷ Si veda **M. YAGUELLO**, *Les mots et les femmes*, Petite Bibliothèque Payot, 1979.

⁴⁸ Le dissimmetrie linguistiche - grammaticali e semantiche - sono massicciamente presente nel linguaggio: Lakoff mette in evidenza come accada non di rado che uno stesso termine cambi il suo significato a seconda che sia declinato al maschile o al femminile (**R. LAKOFF**, *Language and women's place*, cit., p. 57); la stessa concordanza rispetto al genere femminile viene spesso inapplicata, soprattutto con riferimento a ruoli professionali, perché ritenuta svalutante; la titolazione "Sig.ra" o "Sig.na" si connota diversamente all'omologo "Sig.re". E questi non sono che alcuni degli esempi, tra molti, di una modalità discriminante eppure diffusamente accettata.

⁴⁹ **A. SABATINI**, *Il sessismo*, cit., p. 68.



punto di vista, di *una* economia: quella *dell'uomo*, supposto rappresentare il genere umano⁵⁰.

Il maschile (marcato e non marcato) costituisce allora una sorta di sineddoche che in realtà rende irrilevante la presenza delle donne, le esclude o al limite le tollera, attribuendo loro uno spazio e un ruolo che non potranno che essere residuali. In altri termini, attraverso il linguaggio si disegnano le relazioni di potere sulle quali, e tramite le quali, si sono edificate le nostre società e che a oggi continuano a rappresentarne la struttura portante.

L'idea che il femminile rappresenti un elemento secondario, "a secondary being" nell'espressione di Lakoff⁵¹, quando non propriamente accessorio, rispetto al maschile, ha radici profondissime che affondano in una cultura dominata dal patriarcato. Come è noto, si è per lungo tempo provveduto a dare una spiegazione biologica di tale modalità sperequativa, intendendo dunque quest'ultima come naturale e ineluttabile⁵². Emblematicamente, Aristotele, nella *Politica*, per giustificare l'esclusione delle donne, afferma perentoriamente: "Il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore, l'uno atto al comando, l'altra all'obbedienza"⁵³. E se è pur vero che oggi queste spiegazioni sono state per lo più abbandonate, permane ancora un sostrato culturale in cui risuonano e si annidano quelle parole. Questa gerarchia, supposta naturale, tra maschio e femmina non ha infatti cessato di dispiegare i suoi effetti e la si ritrova intatta e integra nella gran parte degli stereotipi, dei luoghi comuni: il femminile è rappresentato in termini di debolezza e limitatezza, quando non proprio di menomazione e incapacità. In altri termini, nella produzione discorsiva del soggetto femminile, il tratto caratterizzante è rinvenuto in questa insufficienza, che necessita pertanto di essere assistita, integrata, tutelata - l'espressione di uso comune è in questo senso estremamente chiarificatrice: *la donna è il sesso debole*.

La nostra lingua e i nostri dialetti sono pieni di parole, di modi di dire e di stereotipi, che si sono fissati nel corso dei secoli e di cui spesso abbiamo dimenticato il significato originario⁵⁴ o che, pur dissonanti nelle

⁵⁰ L. IRIGARAY, *Parler n'est jamais neutre*, cit., p. 281 (traduzione nostra).

⁵¹ R. LAKOFF, *Language and women's place*, cit., p. 62.

⁵² E. CANTARELLA, *Tacita muta. La donna nella città antica*, Editori Riuniti, Roma, 1987.

⁵³ ARISTOTELE, *Politica*, I, 5, 1254b, pp. 13-14.

⁵⁴ F. FALOPPA, *Parole contro: la rappresentazione del diverso nella lingua italiana e nei dialetti*, Garzanti, Milano, 2004.



loro significanze rispetto al dato di realtà, continuano comunque a nutrire l'universo simbolico entro il quale collochiamo le relazioni intersoggettive. È indubbia la presenza di un enorme e pervicace *bias* culturale nella rappresentazione dei generi, che investe primariamente il ruolo della donna e che si riflette in forme stereotipate, che finiscono con il costituire vere e proprie forme di discriminazione.

Come ricordato nel paragrafo precedente, i *luoghi comuni* sono propriamente i luoghi dell'inclusione/esclusione ed essa avviene proprio attraverso l'uso di termini che includono ed escludono, accolgono o allontanano. La ripetizione automatica, talvolta anche involontaria, dà conto della introiezione di questa attitudine a ricondurre le donne in spazi marginali rispetto alle questioni più rilevanti del vivere comune, che sono considerate a esclusivo appannaggio maschile⁵⁵. La modalità escludente dei luoghi comuni interviene nel modo in cui guardiamo il mondo e il nostro è uno sguardo sempre-già situato, che procede però da questa parzialità assiologica. "The personal identity of women thus is linguistically submerged"⁵⁶. La parzialità, infatti, investe il modo stesso di concepire e valutare l'identità femminile. In altri termini, linguaggio sessuato, stereotipi e luoghi comuni definiscono l'identità in quanto cristallizzano i differenti ruoli che i sessi giocano nella società: ruoli sociali appresi da una generazione all'altra, che determinano la "biografia sociale"⁵⁷ e che insegnano alle donne quale sia il loro posto, secondo una modalità derivativa e dipendente in relazione agli uomini: questo apprendimento, con le parole di bell hooks: "is the art of being a good servant. It's knowing what it's like to stay in one's place"⁵⁸ e la conseguenza, drammaticamente più rilevante, che produce consiste nell'instillare nelle donne l'idea che "stare al proprio posto" sia l'unica possibilità per *essere* donne.

L'identificazione procede allora per diminuzione (la limitazione delle possibilità) e la modalità oppositiva diviene soccombenza (l'inevitabile dipendenza dall'uomo). È tuttavia evidente come questo schematismo, che i luoghi comuni impongono sulla realtà, sia, in realtà,

⁵⁵ R. LAKOFF, *Language and women's place*, cit., p. 45.

⁵⁶ R. LAKOFF, *Language and women's place*, cit., p. 45.

⁵⁷ B. LAHIRE, *Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire*, La Découverte, Paris, 2010, p. 172. Quest'espressione intende mettere in luce il fatto che siano i contesti sociali (di relazione e di valore e valutazione delle relazioni) a determinare chi siamo, a fare di noi ciò che siamo e ciò che siamo diventati.

⁵⁸ b. hooks, *Bone black: Memories of a Girlhood*, H. Holt & Co., New York, 1996, p. 105.



ormai - per lo più - scollato da essa; ma è proprio questa distanza dalla realtà a renderli ancora più pericolosi e subdoli: reiterati e rivivificati quasi inconsciamente, finiscono infatti con il sostanziare una costrizione, difficilmente superabile. Intaccando nel profondo le nostre categorie interpretative, determinano spazi di significazione, costruiscono luoghi, heideggerianamente “dove le menti abitano”⁵⁹, nei quali le identità sono ridotte, a partire dalla differenza, a unità monodimensionali. Ma l’identità, come magistralmente illustrato da Sen⁶⁰, è un concetto multi sfaccettato, essenzialmente aperto, irriducibile a un unico piano. La differenza costituisce in questo senso un elemento caratterizzante nella sua essenza il concetto di identità. Non si tratta pertanto di provare a superare le differenze: ciò che deve essere superata è la tendenza degli stereotipi a polarizzare le differenze anziché integrarle; l’alternativa alla modalità difettiva e difettosa degli stereotipi consiste allora nel considerare le ineliminabili differenze senza disporle secondo una gerarchia valoriale. Pertanto, l’obiettivo per il linguaggio non deve essere di arrivare a una progressiva neutralizzazione degli elementi sessualizzati; piuttosto, l’obiettivo deve essere quello di riconoscere le peculiarità individuali, e in particolare quelle relative alle specificità di genere, senza contrapposizione, affinché queste non siano più fonti di disuguaglianza, bensì elementi di ricchezza nel confronto relazionale; affinché sia l’ordine della relazione a precedere e abbracciare il linguaggio⁶¹.

Il linguaggio rivela le iniquità sociali, è strettamente connesso a esse. Tuttavia, sebbene la rilevanza sociale della lingua sia un aspetto assodato nell’ambito della riflessione filosofica sul linguaggio e nella linguistica, permane invece, nell’uso quotidiano, l’idea che essa sia un *medium* neutro, uno strumento oggettivo con il quale trasmettere dei contenuti; ma è proprio tale convinzione a rendere più complesso il superamento di una nutrita serie di ostacoli e impedimenti alla concreta realizzazione di una socialità priva di discriminazioni⁶².

Si tende infatti a derubricare le rivendicazioni per un linguaggio non sessuato come elementi non centrali nell’ordine della realizzazione della parità fra i generi, dimenticando però che l’invisibilità linguistica, determinata dall’uso quasi inconscio di un linguaggio sessuato, diviene un

⁵⁹ M. HEIDEGGER, *Costruire, abitare, pensare*, cit.

⁶⁰ A. SEN, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

⁶¹ P. DONATI, *L’amore come relazione sociale*, in *Società Mutamento Politica*, 2, n. 4, 2011, p. 33.

⁶² A. SABATINI, *Il sessismo*, cit., p. 23.



potente strumento di preclusione: nell'ambito delle scelte professionali e degli studi, nell'ambito del dibattito pubblico e in qualunque contesto di relazione; il linguaggio così attesta il diverso trattamento riservato alle aspettative degli uomini e delle donne⁶³. Non si può allora non rilevare come la discriminazione linguistica sia alla base della discriminazione sociale: alle donne, in altri termini, non viene riconosciuta la medesima libertà di scelta⁶⁴.

Contro queste discriminazioni, il diritto gioca un ruolo assai rilevante. I cambiamenti nel linguaggio, come ammonisce Sabatini, avvengono lentamente ma non sono necessariamente spontanei. La dimensione normativa, allora, offre uno strumento indubbiamente utile, per quanto limitato, di intervenire per correggere, indirizzare anche i comportamenti linguistici, le pratiche discorsive e le rappresentazioni a esse sottese, affinché, come auspicato da Lakoff, "le parole cessino di non essere parallele"⁶⁵ e le differenze di genere cessino di essere pregiudicanti.

4 - Contro un automatismo discriminante: la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022

Sebbene sia abitualmente considerato come una forma precipua e specifica di disciplinamento e di controllo sociale, il diritto, in tutte le sue espressioni, rivela con sempre maggiore chiarezza la sua natura di "fatto sociale totale", un fatto assiologicamente e culturalmente connotato, che si presenta come un "complesso di realtà"⁶⁶. È, per altro verso, "forma dell'azione"⁶⁷ prescrittiva - in quanto capace di incidere nella realtà, modificandone gli assetti materiali e valoriali - ma anche costitutiva, trasformativa e rivelativa⁶⁸. Interviene, dunque, per disciplinare ma anche per orientare le pratiche e i percorsi collettivi, costituendo in tal senso una chiave di lettura fondamentale per la comprensione delle dinamiche

⁶³ R. LAKOFF, *Language and women's place*, cit., p. 51.

⁶⁴ L. GIANFORMAGGIO, *La soggettività politica delle donne: strategie contro*, in EAD., *Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995.

⁶⁵ R. LAKOFF *Language and women's place*, cit., p. 78.

⁶⁶ R. SACCO, *Antropologia giuridica*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 21.

⁶⁷ V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Giuffrè, Milano, 1962.

⁶⁸ L. FERRAJOLI, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, *Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007.



interumane. Se dunque *nel* diritto e *attraverso* il diritto ci costituiamo in quanto soggetti, per converso il diritto racconta, illustra la nostra identità.

È in questa prospettiva che può dunque essere letta la decisione assunta dalla Corte costituzionale, nel maggio di quest'anno, rispetto alla disciplina civilistica dell'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie, redatta dalla giudice Emanuela Navaretta. Una sentenza che è stata definita "storica", per aver impresso, su una questione che è da più di quarant'anni oggetto di ridefinizione⁶⁹, un fermo orientamento improntato alla realizzazione del principio egualitario, astrattamente sancito dalla nostra carta fondamentale, ma non ancora compiutamente realizzato e largamente ineffettivo⁷⁰. Del resto, la Corte costituzionale svolge propriamente l'imprescindibile ruolo di allineare le leggi ai mutamenti sociali⁷¹ e la sentenza in esame sembra rispondere propriamente a un'istanza paritaria rimasta, nei rapporti familiari, vistosamente violata.

L'oggetto della sentenza, vale a dire la illegittimità della norma di attribuzione del cognome, infatti, si iscrive entro un quadro più ampio che investe il modo di intendere i ruoli all'interno del nucleo familiare e, dunque, più in generale, investe la aderenza di questa rappresentazione con il dato di realtà. Il fulcro della sentenza riguarda infatti l'automatismo dell'attribuzione del cognome paterno. Ed è quindi contro questo automatismo che la sentenza si pone.

⁶⁹ La prima proposta di legge per la modifica del meccanismo di attribuzione del cognome (opzionando alternativamente quello della madre o del padre) risale al 1979 (proposta di legge Noya), cui fece seguito, dieci anni dopo, la prima proposta del doppio cognome (proposta di legge Cima), entrambe però rimaste inerti. Un più recente tentativo di disciplinare la materia è stato realizzato nel 2014, con la proposta di legge Marzano, che prevedeva la scelta di registrare entrambi i cognomi dei genitori o soltanto uno degli stessi, è rimasto fermo alla Camera dei Deputati. Anche in giurisprudenza si rintracciano diverse pronunce, tra le quali occorre menzionare le più recenti, data la loro influenza diretta sulla recentissima sentenza: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2014, nel caso *Cusan e Fazzo vs Italia*, in cui si rileva come il riconoscimento del cognome materno costituisca un aspetto rilevante per l'identità della persona e pertanto rientri nella tutela dei diritti fondamentali (artt. 8 e 14 CEDU); e la sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma - desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e degli artt. 33 e 34 del P.R. n. 396 del 2000 - nella misura in cui non consente ai coniugi, pur in comune accordo, di assegnare *anche* il cognome della madre. Attualmente, risultano cinque disegni di leggi, che dovrebbero confluire in un testo unificato.

⁷⁰ L. FERRAJOLI, *Principia Iuris*, cit., p. 33.

⁷¹ M. D'AMICO, *I diritti delle donne in Italia: dall'Assemblea costituente alle sfide attuali*, in *Notizie di Politeia*, 143, 2021, pp. 17-29.



Invero, non si rintraccia nel corpus di leggi del nostro ordinamento alcuna imposizione espressa del cognome paterno: essa costituisce però “norma implicita di sistema”, cioè desunta dal combinato disposto delle diverse disposizioni in materia, presenti nell’ordinamento, che identificano un principio conforme all’uso; in questo senso, la Corte, con la sentenza n.286 del 2016, aveva rilevato espressamente che:

“Non vi è ragione di dubitare dell’attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende *ipso iure* al figlio. Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse [...] e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un’usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità”.

Tale automatismo, obliterato dalla Corte, trova la sua ragione d’essere nel retaggio culturale di una rappresentazione patriarcale della società, che “affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna” (Corte costituzionale, sentenza n. 61 del 2006), entro la quale la donna occupa un ruolo subordinato. La dissonanza della automatica attribuzione del cognome paterno con i profondi mutamenti culturali e sociali intervenuti nel corso degli anni entro la nostra società non sembra infatti poter esser messa in questione. In questa attribuzione esclusiva del cognome paterno, come la Corte ben mette in evidenza, sembra infatti riecheggiare la concezione della famiglia identificata dall’art. 144 del codice civile che, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, risultava identico nella sua formulazione ai termini dell’art.131 del codice civile del Regno d’Italia, del 1865; esso disponeva infatti che: “il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza”. Una concezione, questa, evidentemente lontana da ciò che oggi sostanzia l’idea di unione familiare; una concezione che la Corte di Cassazione, per questa ragione, non ha esitato a definire “antistorica” (sentenza Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093), eppure altrettanto evidentemente capace, data la sua resistenza, di costituire una sorta di archetipo culturale di difficile superamento.

Uno degli indubbi meriti di questa sentenza consiste allora proprio nell’aver denunciato tale persistenza, qualificata come “intollerabile” e “priva di giustificazioni”; nell’aver, in altri termini, evidenziato come



l'attribuzione univoca del cognome si traduca "nell'invisibilità della donna, recando il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.". Ed è proprio l'intreccio tra queste due dimensioni - l'eguaglianza tra i genitori e l'identità del figlio o della figlia - il perno attorno al quale si sviluppa l'intera sentenza. La Consulta, pertanto, provvede a dipanare la questione: da una parte, disponendo un ordine egualitario tra le figure genitoriali, cui viene riconosciuta pari dignità morale e rilievo rispetto a una scelta che coinvolge entrambi, sanando dunque un'asimmetria e rendendo per questa via effettiva l'uguaglianza *nella* legge e non solo davanti a essa; dall'altra, riconoscendo nei figli il centro gravitazionale della disciplina e predisponendo una piena tutela del diritto all'identità, rispetto al quale il cognome, che "incarna in sé il nucleo della identità giuridica e sociale", svolge un ruolo innegabilmente fondamentale.

Letta nella prospettiva del principio della parità di genere, questa sentenza risulta allora essere tanto necessaria quanto dirompente. *Necessaria* perché, come evidenziato diffusamente in questo testo, la disparità di trattamento secondo l'appartenenza al genere, seppure denunciata da diversi secoli, continua ancora oggi a infestare la relazionalità della vita in comune. *Dirompente* perché rivela lo stretto legame che intercorre tra discriminazione e subordinazione, per cui la prima risulta essere l'epifenomeno della seconda; la Corte non esita, in altri termini, a ricondurre il ragionamento sulla qualità discriminante delle norme in oggetto entro gli assetti di potere, elaborando una formulazione dell'uguaglianza secondo il principio di antisubordinazione⁷², censurando cioè le pratiche che, come l'automatismo del patronimico, hanno l'inevitabile effetto di creare o perpetuare posizioni di subordinazione. La garanzia dell'attribuzione del cognome paterno inficia dunque qualunque altra alternativa poiché distribuisce il potere in modo sperequativo, tutelando solo uno dei due genitori, e identificandolo in base all'appartenenza di genere: ponendo i genitori su piani diversi, diviene allora, di fatto, altamente discriminante, confliggendo palesemente al principio normativo di uguaglianza. Infatti, assumendo implicitamente che il valore della donna sia meno rilevante e che il contributo che ella fornisce alla famiglia sia minore, secondario, accessorio, ne comprime lo spazio di azione, e deprime così *ab initio* la formulazione stessa della propria posizione.

⁷² O. FISS, *What is Feminism?*, in *Arizona State Law Journal*, 1994, 26, n. 2, p. 417.



È in questa prospettiva che viene considerata la questione dell'accordo, riferimento centrale per la modulazione e riformulazione del meccanismo di attribuzione; la Corte afferma infatti che: "senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo". La Consulta, così, non si limita a definire precipuamente l'oggetto sul quale l'accordo deve vertere (attribuzione di entrambi cognomi, di uno solo, di quale dei due, secondo quale ordine), ma incentra l'attenzione sulle premesse, sulle precondizioni di esistenza di quell'accordo, ridisegnando e ridefinendo lo spazio su cui insistono e in cui agiscono i soggetti coinvolti e, in particolare, consentendovi l'accesso al soggetto che ne era stato - arbitrariamente - escluso.

La parità tra i genitori non costituisce allora un riferimento puramente formale, ma viene declinata in termini sostanziali e inclusivi. In virtù di tale concezione dell'uguaglianza intesa come inclusione, viene contestato altresì l'argomento relativo alla possibilità di preservare, con l'attribuzione automatica del cognome del padre, l'unità familiare: "Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale". Dunque, non solo l'unità non può derogare al principio dell'uguaglianza, garantito dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. e 14 della CEDU e che rimane il valore fondamentale e il principio ispiratore dei sistemi giuridici democratici; ma, più specificamente, non può esser intesa se non come risultato dell'esercizio di un'eguale libertà. Come la stessa Corte aveva già rilevato in epoca più risalente:

"è proprio l'uguaglianza che garantisce quell'unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo", in quanto l'unità "si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità" (sentenza n. 133 del 1970).

Solo in un tale contesto può essere ammissibile di compendiare in un unico cognome il segno distintivo dell'unione familiare: potrebbe dunque trattarsi del cognome del padre oppure di quello della madre, ma l'aspetto dirimente risiede nella garanzia, così realizzata, di non incidere, in senso diminutivo, sulla possibilità di identificazione, che il cognome determina, dei figli. E pertanto, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi, la regola diventa che "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due" (sentenza n. 131 del 2022).



Così formulata, tale disposizione consente di preservare il diritto fondamentale della persona umana poiché permette di realizzare compiutamente l'identità familiare del figlio o della figlia. Il rispetto dell'uguaglianza e della pari dignità dei genitori non rileva infatti, in via esclusiva, ai fini di un più giusto ordine della loro relazionalità, ma incide essenzialmente, e si riverbera, sulla dimensione esistenziale della prole.

“Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati”.

L'identità della persona, dunque, trova nel rapporto genitoriale un profilo essenziale: in altri termini, essa è caratterizzata anche dal legame (di sangue, affettivo o di accoglienza) che la persona sperimenta con entrambi i genitori o, più precisamente, con ciascuno di essi. È allora fondamentale che il cognome testimoni del duplice legame genitoriale (sia nella forma della duplice presenza, sia nella scelta concorde di un unico riferimento) senza sacrificare aprioristicamente l'apporto di uno dei rami familiari, per non portare nocimento al figlio o alla figlia, che vedrebbe altrimenti negata la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, secondo l'apporto parimenti importante che ciascuna figura offre, o può offrire, nel processo di costruzione della sua identità. Per affermarsi, costruirsi, ogni individuo necessita infatti di indentificarsi non in “un” cognome, ma in “quel” cognome specifico, in grado di raccontare la propria origine, la propria appartenenza, e che viene a costituire quindi un aspetto rilevante della propria essenza⁷³. Il cognome infatti - “autonomo segno distintivo della identità personale” - collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo *status filiationis* e, allora, le modalità tramite le quali esso viene attribuito non possono consistere in una riduzione delle prospettive di formazione e trasformazione di quella identità.

Il valore così riconosciuto al cognome, e la rilevanza che esso occupa rispetto alla definizione e costruzione identitaria, consentono di cogliere un aspetto ulteriore, periferico rispetto all'operatività della sentenza, ma fondamentale invece nella prospettiva assunta in queste pagine e incentrata sul linguaggio. A margine di questa sentenza, di cui si

⁷³ M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in *Jus Civile*, 2013, I, p. 36.



apprezza, nell'economia delle riflessioni proposte in questo scritto, la sostituzione di una logica oppositiva della relazione tra i generi con una rappresentazione di complementarità, sembra allora possibile poter rilevare come l'intreccio tra l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori e il diritto all'identità personale della prole - quest'ultima centro gravitazionale dell'intera sentenza - consenta di inferire un principio più generale, sotteso al ragionamento sviluppato dalla Consulta, che attiene alla capacità delle parole (in questo caso il cognome) di disegnare lo spazio di senso in cui si realizzano le nostre relazioni, la nostra personalità, il nostro agire. Le parole definiscono e *ci* definiscono, dischiudono mondi di rappresentazioni, che possono essere inclusivi o escludenti. Non è mai attività residuale, allora, occuparsi del linguaggio, sorvegliarne le sfumature semantiche, considerarne la capacità trasformativa della realtà; l'attenzione per le parole si rivela essere, piuttosto, la via maestra per poter volgere questa stessa realtà in direzioni consistenti con la nostra idea di giustizia.

5 - Non arrendersi all'ovvio

Il confronto con le forme stereotipate, i pregiudizi, i luoghi comuni, fa insorgere sovente un forte senso di frustrazione, in particolare allorché si consideri il rapporto tra i generi. Appartengono, infatti, al nostro patrimonio culturale come immagini sedimentate attraverso i secoli che, in virtù di questa distensione temporale, si presentano sotto forme di apparente valore oggettivo e continuano così a essere trasmessi, avvalorati, condivisi; ma sono per lo più specchio delle storture esistenti all'interno delle nostre società e, non di rado, veri e propri baluardi di retrive e stantie concezioni del nostro vivere insieme.

Non è solo l'immensa quantità di stilemi, locuzioni, frasi fatte, che l'uso non logora e che sminuiscono e penalizzano la rappresentazione delle donne, a tratteggiare i contorni di una società che fatica a sbarazzarsi di modalità e pratiche discriminanti; è soprattutto la loro pervasività, il loro annidarsi con grande agio e sfruttare le nostre risorse simboliche e cognitive, a impedire la realizzazione di un ordine relazionale paritario.

«Le forme linguistiche portatrici di "ideologie" e pregiudizi anti-donna sono così profondamente radicate nella nostra struttura del sentire che difficilmente le riconosciamo. La loro caratteristica



inconscia e pervasiva le rende ancora più pericolose perché insidiose»⁷⁴.

Così, si impongono quasi inconsapevolmente e, in forza di un meccanismo sovente involontario, perpetuano dissimmetrie, validano tacitamente - Judith Butler parla di "tacit performative"⁷⁵ - immaginari discriminanti che restano sottotraccia e che pure informano il nostro pensiero e determinano le forme dell'agire.

La comprensione (dal latino *cum prehendere*, letteralmente "prendere con", contenere in sé) per l'umano implica sempre una "presa" e presuppone dunque che vi sia qualcosa a disposizione, da afferrare appunto, che rientri insomma nelle proprie categorie concettuali e culturali e, pertanto, "le capacità cognitive di ogni essere umano tendono ad aderire ai concetti e alle convenzioni già conosciute"⁷⁶. Si spiega così il ricorso frequente a forme stereotipate, quandonche ormai svuotate di contenuto, vetuste e distanti dalla realtà. Attingiamo infatti a una "preconoscenza", costituita di elementi fattuali e considerazioni già selezionate dalla nostra mente, secondo determinate forme⁷⁷ che consente, e facilita la comprensione; al contempo, però, questa modalità dispone un'uniformità, certamente rassicurante, ma essenzialmente riduttiva e distorsiva. L'operatività degli stereotipi, come è stato posto in evidenza precedentemente, poggia su questa riduzione semplificante ed è quest'ultima a garantire il successo della loro performatività.

Per questa ragione il superamento delle forme stereotipate del sapere e dei pregiudizi appare arduo. La loro incidenza nel quotidiano sfugge al controllo e si rivela particolarmente drammatica quando entra nelle sale dei tribunali, quando contamina le rappresentazioni del giuridico⁷⁸. La recente sentenza della Corte costituzionale, esaminata nel

⁷⁴ A. SABATINI, *Il sessismo*, cit., p. 23.

⁷⁵ J. BUTLER, *Exitable speech*, cit., p. 159.

⁷⁶ P. PANNIA, *Quando la cultura*, cit., p. 156.

⁷⁷ M. RICCA, *Delitti di ignoranza. Migrazioni, traduzione interculturale e categorizzazione dell'azione criminosa*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2014, 2, p. 133.

⁷⁸ Sono purtroppo moltissime le sentenze (sia in campo civile - in particolare, con riferimento alla materia del diritto di famiglia - che penale, in tema di violenza) che, muovendosi in campi semantici sessisti, riproducono forme stereotipate della figura femminile, che viene sminuita, svaloriata, quando non propriamente ridotta a oggetto a disposizione dell'uomo. Data l'ampiezza e la costanza nel tempo, non si tenta qui una ricostruzione. Per tutte, valga il riferimento alla recentissima e sconcertante pronuncia della Corte d'Appello di Torino su un caso di stupro, la cui prossimità temporale (aprile 2022) dimostra la durezza di un *habitus* mentale fortemente discriminante. Essa



paragrafo precedente, costituisce un esempio in controtendenza, una sorta di resistenza proattiva e riformatrice, di fronte a ciò che continua a essere considerato ovvio, o comunque inevitabile; con il suo portato di rottura rispetto a schemi prefissati e accettati, essa avvalorava l'ipotesi che, per quanto i cambiamenti culturali e linguistici necessari perché si realizzi il superamento degli stereotipi negativi procedano lentamente e per gradi, il diritto possa svolgere un ruolo non marginale, propositivo e propulsivo⁷⁹.

Non è infatti del tutto esclusa la possibilità di superare gli stereotipi e provare a immaginare un ordine sociale di genere differente, egualitario, capace di aprire spazi di libertà, funzionali al benessere dell'intera società, che appaiono oggi ancora drammaticamente preclusi⁸⁰. La trasformatività sociale è in effetti un tratto ineliminabile: essa dipende essenzialmente dalla impossibile riduzione delle identità, entità *dialogiche* che, lungi dall'essere elementi dati, derivanti da proprietà ascritte all'individuo, emergono dalla dialettica, dal continuo confronto-differenziazione con gli altri⁸¹. L'identità è una costruzione in cui il soggetto è, in termini foucaultiani, continuamente generato; necessita della differenza e di un "vocabolario della differenza"⁸² e si manifesta come una composizione multipla e aperta⁸³. In questo senso, il tentativo operato dagli stereotipi di produrre definizioni entro le quali costringere le identità incontra un limite: il legame che essi intrattengono con la definizione identitaria, cui provvedono secondo modalità ipostatizzanti, li rende permeabili, o meglio, rende plausibile la possibilità della loro sovversione.

Oltre allo strumento normativo, si profilano allora altre vie per intervenire sulla nostra *vita linguistica*⁸⁴. La costrizione propria della stereotipia genera, infatti, ormai sempre più di frequente, contro-narrazioni che insistono sul paradigma della differenza. Gli strumenti

assolve l'imputato, già condannato in primo grado, con una motivazione che, seppure nota oggi solo nelle parti virgolettate riportate dai quotidiani, dà indubbiamente luogo alla vittimizzazione secondaria della persona offesa, danno che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte, censurando diverse sentenze, raccomandato di smettere di infliggere.

⁷⁹ M. D'AMICO, *I diritti delle donne*, cit., p. 27.

⁸⁰ A. FACCHI, O. GIOLO, *Libera scelta*, cit., p. 38.

⁸¹ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit.

⁸² M. DOUGLAS, *Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge, New York, 2012 (1^a edizione 1996).

⁸³ A. SEN, *Identità e violenza*, cit.

⁸⁴ J. BUTLER, *Gender Trouble*, cit., p. 198.



tecnologici e informatici, Internet e le relazioni virtuali che consente, amplificano questa tendenza. Sia sufficiente pensare a un meme, alla velocità della sua diffusione e all'ampiezza del pubblico che è in grado di raggiungere. Certo, come è stato da più parti evidenziato, i meme rinforzano gli stereotipi già esistenti e riproducono le classiche strutture di potere presenti nella società⁸⁵, prestandosi per lo più al mantenimento dello *status quo*. Ma essi si prestano anche a pratiche di *détournement*: i messaggi sessisti vengono così collettivamente destrutturati e ribaltati; i meme divengono *frame* alternativi capaci di ridefinire le narrative egemoniche o, almeno, di metterne in questione la stabilità, di inquinare l'uniformità; il risultato è che vecchi stereotipi assumono nuove connotazioni. In altri termini, si apre la strada a un'inaugurazione delle possibilità di significazione che eccedono quelle cui il termine era precedentemente legato⁸⁶.

Le forme stereotipate, dunque, producono consenso e uniformità, ma al contempo possono produrre cambiamento: la performatività crea e ricrea continuamente i soggetti⁸⁷ e, in questo quadro, le variazioni linguistiche, le sfumature semantiche, l'adozione di un linguaggio *gender sensitive*, costituiscono modi per affermare e realizzare la trasformazione culturale necessaria perché il principio di uguaglianza, affermato a livello declamatorio, sia *preso sul serio*⁸⁸ e si realizzi concretamente, declinandosi come uguaglianza di opportunità, di risorse e di risultato⁸⁹.

In conclusione, si può allora rilevare che la rilevanza delle forme stereotipate testimonia indubbiamente di un passato *che non vuole passare* e che, in particolare, nella relazionalità di genere traduce rappresentazioni patriarcali, anacronistiche e essenzialmente ingiuste; ma può anche costituire un'occasione importante per favorire l'insorgere e il diffondersi di un modo di essere più aperto, e anche più etico, un modo di essere *del e per il futuro*⁹⁰. Appare allora quanto mai essenziale cogliere, con tutti gli strumenti di cui disponiamo, queste occasioni: esse segnano la strada per

⁸⁵ J. DRACKETT, B. RICKETT, K. DAY, K. MILNES, *Old jokes, new media - Online sexism and constructions of gender in Internet memes*, in *Feminism & Psychology*, 28, n. 1, 2018, pp. 109-127.

⁸⁶ J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, cit. p. 88.

⁸⁷ J. BUTLER, *Exitable speech*, cit. p. 160.

⁸⁸ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, a cura di N. MUFFATTO, il Mulino, Bologna, 2010 (1977), p. 297.

⁸⁹ M. NUSSBAUM, *Diventare persone*, cit.

⁹⁰ J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, cit. p. 125.



una convivenza *inventiva*, e non conservativa, delle pluralità sociali⁹¹. Non arrendersi agli stereotipi, in altri termini, è un impegno irrinunciabile: costituisce una esigenza intrinseca per una relazionalità non tossica, ma aperta e fertile.

⁹¹ E. BALIBAR, *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.